



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 16 del 13 Febbraio 2015

Agricoltura Servizio Politiche Forestali, Demanio civico e armentizio

### Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci n° 6 Bura: Tel. **0862/363264 - 363206** 

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Anno XLVI

#### REPUBBLICA ITALIANA

### Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

#### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

#### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale:
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresi pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

### Sommario

TO	-	T	-	w
	л	11.7	 ILi.	- 11

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

**DETERMINAZIONI** 

### **DIRIGENZIALI**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/70
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso su terreno battuto – Tratturo Lanciano – Cupello ir Comune di Monteodorisio (CH) – Ditta BELLANO Antonio
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/71
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta OTTAVIANO Anna
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/72
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ERCOLE Domenico
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/73
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo di diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso su terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello ir Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Carmela
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/74
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Nicola
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/75
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BASILICO Michele11
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/76
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI BIASE Franco
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/77
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI BIASE Nicola13
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/78

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, giardino e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'acceso e piazzale - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta UBALDO Luigi e PAOLINO Gina......14

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/79
---------------------------------------

- L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato uso abitazione e commerciale, manufatto ad uso deposito commerciale e locale per serbatoio gasolio e bruciatore, piazzale transito automezzi e colture erbacee (prato o brecciato) Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH) Ditta DI CANDILO Giulia e RANALLI Alessandro....15 DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/80

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/81

- L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di immobile adibito a locale di sgombero, rimessa auto con annesso piccolo locale ricovero animale, uliveto e seminativo Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH) Ditta SCIASCIA Nicola..........17 DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/82
- L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, fabbricato civile abitazione e diritto non esclusivo all'utilizzo delle vie d'accesso e piazzale interno Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH) Ditta DI SILVIO Panfilo. ...............18 DETERMINAZIONE 28.01.2015. n. DH41/83

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/84

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/85

- L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto e pi9ante di olivo Tratturo Lanciano Cupello in Comune di Scerni (CH) Ditta DI CANDILO Romeo e Paolo......21 DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/86
- L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo Tratturo Centurelle Montesecco in Comune di Furci (CH) Ditta MARTINICCHIO Anna.......22

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/87

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e piazzale brecciato antistante fabbricato civile abitazione - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta VINCENZO Marcello......23

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/88

- L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Casalbordino (CH) Ditta GALANTE Alberto. .....24 DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/89
- L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Casalbordino (CH) Ditta GALANTE Maria Anna. ......25 DETERMINAZIONE 28.01.2015. n. DH41/90

Pag. 5

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/92
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI NARDO Evelina28
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/93
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta D'ADAMO Angelo29
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/94
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia ir Comune di Vasto (CH) - Ditta DI BENEDETTO Nicola30
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/95
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto coltura erbacea a ciclo annuale e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso alla proprietà confinante-Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Vasto (CH)-Ditta DEL BORRELLO Giuseppe31
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/96
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vivaio piante ornamentali e forestali, recinzione, serra e tettoia removibile - Tratturo L'Aquila - Foggia ir Comune di Vasto (CH) - Ditta STIVALETTA Raffaele32
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/97
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso d seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BORRELLO Nicola33
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/98
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso d seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta LA PALOMBARA Giuseppe34
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/99
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso d seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta CELANO Maria35
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/100
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso d seminativo-Tratturo L'Aquila-Foggia in Comune di Casalbordino (CH)-Ditta ADAMI Antonio36
DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/101

L.R. 06.03.1980, n. 16 -Rinnovo e Rinnovo e voltura concessioni precarie di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta DI RISIO Matilde e PERROZZI Davide.......37

#### PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

#### **DETERMINAZIONI**

#### DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/70 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso su terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Monteodorisio (CH) - Ditta BELLANO Antonio.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo"a favore del Sig. BELLANO Antonio nata il 01.11.1940 e residente a Cupello (CH) in Via Duca Degli Abruzzi 130, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.000 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Monteodorisio (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 275, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 8,40;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo –

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

# IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/71 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta OTTAVIANO Anna.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo"a favore della Sig.ra OTTAVIANO Anna nata il 14.11.1957 e residente a Scerni (CH) in C/da Ragna 71, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.300 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 74 e 75, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 14,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il

- presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/72 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano -Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ERCOLE Domenico.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo"a favore del Sig. D'ERCOLE Domenico nato il 04.01.1940 e residente a Scerni (CH) in C/da Piano Scancello 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 800 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 80 II tronco. la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5):
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 8,40;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del

- 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/73 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell' accesso su terreno battuto -Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Carmela.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo"a favore della Sig.ra MANCINI Carmela nata il 27.04.1932 e residente a Scerni (CH) in C/da Piana S. Maria 51, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.400 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 63, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 35,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del

- 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/74 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta MANCINI Nicola.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo" a favore del Sig. MANCINI Nicola nato il 23.03.1939 e residente a Scerni (CH) in C/da Ragna 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 2.740 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 40/C, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 28,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli

- adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/75 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano -Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BASILICO Michele.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo"a favore del Sig. BASILICO Michele nato il 02.02.1954 e residente a Scerni (CH) in Via Piana S. Maria 16, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.850 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 201, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 29,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli

- adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/76 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI BIASE Franco.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo"a favore del Sig. DI BIASE Franco nato il 08.10.1942 e residente a Scerni (CH) in C/da Piano Scancello 40, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.700 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 78/B (II tronco, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5):
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 18,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del

- 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/77 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI BIASE Nicola.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto"a favore del Sig. DI BIASE Nicola nato il 01.05.1947 e residente a Scerni (CH) in C/da Piano Scancello 34, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.628 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 40/2 (II tronco ex 203 e 204), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5):
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 38,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del

- 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/78 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, giardino e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'acceso e piazzale - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta UBALDO Luigi e PAOLINO Gina.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee, giardino e diritto non all'utilizzo dell'accesso esclusivo piazzale"a favore dei Sig.ri UBALDO Luigi e PAOLINO Gina nati rispettivamente il 01.06.1954 e 06.01.1958 e residenti a Scerni (CH) in Via S. Giacomo 84, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 200 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 170, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 129,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al

- disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/79 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato uso abitazione e commerciale, manufatto ad uso deposito commerciale e locale per serbatoio gasolio e bruciatore, piazzale transito automezzi e colture erbacee (prato o brecciato) - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI CANDILO Giulia e RANALLI Alessandro.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### **Omissis**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di fabbricato uso abitazione primo piano e uso commerciale al piano terra, manufatto ad uso deposito commerciale e locale per serbatoio gasolio e bruciatore, piazzale transito automezzi e la restante superficie deve essere adibita a prato o colture erbacee o brecciato"a favore dei Sig.ri DI CANDILO Giulia e RANALLI Alessandro nati rispettivamente il 06.11.1940 e 12.12.1937 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 166, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.920 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 86 e 214, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5):
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 222,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante

- versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

# IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/80 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione, prato, colture erbacee, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo degli accessi su terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI FONZO Eugenio.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di fabbricato civile abitazione (mg.211 circa), prato, colture erbacee (mg. 1789 circa) recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo degli accessi su terreno battuto"a favore del Sig. DI FONZO Eugenio nato il 08.09.1950 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 35, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 2.000 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 43, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 143,00;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere

- corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

# IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/81 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di immobile adibito a locale di sgombero, rimessa auto con annesso piccolo locale ricovero animale, uliveto e seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta SCIASCIA Nicola.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di immobile adibito a locale di sgombero, rimessa auto con annesso piccolo locale ricovero animale, uliveto e seminativo"a favore del Sig. SCIASCIA Nicola nato il 09.04.1932 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 69, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.400 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 63, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 140,00;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere

- corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

# IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/82 06.03.1980, n. 16 \_ Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per seminativo. fabbricato uso di civile abitazione diritto esclusivo non all'utilizzo delle vie d'accesso e piazzale interno - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI SILVIO Panfilo.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### **Omissis**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo, fabbricato civile abitazione e diritto non esclusivo all'utilizzo delle vie d'accesso e piazzale interno" a favore del Sig. DI SILVIO Panfilo nato il 14.01.1951 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 53, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 1.570 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 56 e 57, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 135,00;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere

- corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

# IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/83 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione con cordolo di base di cm. 50, blocchi doppi UNI, paletti in ferro e rete metallica e pavimentazione strada esistente mediante posa in opera di betonelle posate a secco - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta SILVESTRI Renato.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di recinzione con cordolo di base di cm 50. blocchi doppi UNI, paletti in ferro e rete metallica e pavimentazione strada esistente mediante posa in opera di betonelle posate a secco"a favore del Sig. SILVESTRI Renato nato il 12.10.1964 e residente a Scerni (CH) in C/da S. Giacomo 12, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 210 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 159, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5):
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della

- Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 129.00:
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/84 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta D'ERCOLE Vincenzo.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione"a favore del Sig. D'ERCOLE Vincenzo nato a Atessa (CH) il 24.05.1961 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5). della superficie di mq. 1.250 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 35, 36 e 37, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 136,00;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere

- corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

# IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E
POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/85 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto e pi9ante di olivo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta DI CANDILO Romeo e Paolo.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto e piante di olivo" a favore del Sig. DI CANDILO Romeo e Paolo nati rispettivamente il 23.04.1949 e 18.05.1947 e residenti a Vasto (CH) in Via Dei Cascella 13/G e Bologna, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.800 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 62, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 146,00;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere

- corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e

contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

# IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E
POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/86 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Furci (CH) - Ditta MARTINICCHIO Anna.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione **precaria** per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo"a favore della Sig.ra MARTINICCHIO Anna nata a Villalfonsina (CH) il 25.02.1971 e residente a Furci (CH) in C/da Morelle 1/B, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.300 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Furci (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 3 part. 114 e 120 - Fg. 4 part. 111, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 20,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo –

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/87 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e piazzale brecciato antistante fabbricato civile abitazione - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta VINCENZO Marcello.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e piazzale brecciato antistante fabbricato civile abitazione"a favore del Sig. VINCENZO MARCELLO nato a Casoli (CH) il 26.11.1939 e residente a Cupello (CH) in C/da Montecalzano 14. a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 35.170 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 108/A - 127 (Fg. 18 part.lle 136, 156, 157, 158 e 166), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 308,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673

- intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO **Dott. Franco La Civita**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/88 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta GALANTE Alberto.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto"a favore del Sig. GALANTE Alberto 30.01.1944 e residente Casalbordino (CH) in Via Pescara 152, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.008 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 76/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 18,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il

- presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/89 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta GALANTE Maria Anna.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto"a favore della Sig.ra GALANTE Maria Anna nata il 05.04.1940 e residente a San Salvo (CH) in Via Di Palmoli 28, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.150 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 57 e 59, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 20,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli

- adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/90 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BONTEMPO Michele.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo"a favore del Sig. BONTEMPO Michele nato il 18.10.1943 e residente a Vasto (CH) in Via Colle Pizzuto 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 400 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 291, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 5,16;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli

- adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/91 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura erbacea a ciclo annuale - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI TULLIO Michele.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di coltura erbacea a ciclo annuale"a favore del Sig. DI TULLIO Michele nato il 02.09.1947 e residente a Vasto (CH) in Via Madonna Della Saletta 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 220 circa della zona del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 154/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5):
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 5,16;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del

- 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/92 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI NARDO Evelina.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo"a favore della Sig.ra DI NARDO Evelina nata il 22.07.1942 e residente a Vasto (CH) in Via Colle Pizzuto 8, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 50 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 303/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 5,16;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli

- adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/93 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta D'ADAMO Angelo.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto"a favore del Sig. D'ADAMO Angelo nato il 20.05.1975 e residente a Vasto (CH) in Via Istonia 31, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.300 circa delle zone del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 301/B e 304, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 89,25;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli

- adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/94 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI BENEDETTO Nicola.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto"a favore del Sig. DI BENEDETTO Nicola nato il 01.01.1952 e residente a Vasto (CH) in Via Colle Pizzuto 32, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 286, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 45.00:
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del

- 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/95 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto, coltura erbacea a ciclo annuale e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso alla proprietà confinante - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BORRELLO Giuseppe.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di uliveto, coltura erbacea a ciclo annuale e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso alla proprietà confinante" a favore del Sig. DEL BORRELLO Giuseppe nato il 17.04.1968 e residente a Monteodorisio (CH) in Via Circonvallazione 11/C, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 330 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 154/B, la suddetta concessione rientrerà competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 129,40;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al

- disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/96 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vivaio piante ornamentali e forestali, recinzione, serra e tettoia removibile - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta STIVALETTA Raffaele.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di vivaio piante ornamentali e forestali, recinzione, serra e tettoia removibile"a favore del Sig. STIVALETTA Raffaele nato il 15.03.1959 e residente a Vasto (CH) in Via S. Antonio Abate 56, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.600 circa della zona del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 348, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 723,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla

- nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/97 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DEL BORRELLO Nicola.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo" a favore del Sig. DEL BORRELLO Nicola nato il 23.07.1959 e residente a Vasto (CH) in Via Delle Gardenie 9, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 560 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 153 e 156. la concessione rientrerà competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 6,30;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti

- gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/98 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta LA PALOMBARA Giuseppe.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto"a favore del Sig. LA PALOMBARA Giuseppe nato il 13.10.1951 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 89/A, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 11.744 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 175, 176 e 177/A2, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 172,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160

- del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/99 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta CELANO Maria.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo"a favore della Sig.ra CELANO Maria nata il 03.10.1950 e residente a Casalbordino (CH) in Viale Dei Tigli 97, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.220 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 23/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 65,44;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti

- gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/100 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta ADAMI Antonio.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Omissis** 

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo" a favore del Sig. ADAMI Antonio 01.08.1987 e residente Casalbordino (CH) in C/da Colle Ruzzo 143, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.600 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 53 e 54, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 62,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti

- gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

DETERMINAZIONE 28.01.2015, n. DH41/101 L.R. 06.03.1980, n. 16 -Rinnovo e Rinnovo e voltura concessioni precarie di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Casalbordino (CH) - Ditta DI RISIO Matilde e PERROZZI Davide.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### **Omissis**

#### **DETERMINA**

- 1. il rinnovo e rinnovo e voltura delle **concessioni precarie** per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo"a favore dei Sig.ri DI RISIO Matilde e PERROZZI Davide nati rispettivamente il 25.06.1948 e 02.12.1982 e residenti a Vasto (CH) in Via Conte Ricci 41, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 9.780 circa delle zone del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Casalbordino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 22 e 23/B, la suddetta concessione rientrerà competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 103,00;
- 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160

- del 19.12.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..





# SERVIZIO GABINETTO DI PRESIDENZA UFFICIO BURA

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE Via Leonardo da Vinci n. 6 67100 L'Aquila

Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/3264/3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it